

assume contorni ancora più coinvolgenti nella relazione, in quanto vengono messe in giochi le caratteristiche tipiche della seduzione, della sicurezza di sé, della decisione e della determinazione, laddove soprattutto viene a mancare anche nel vissuto dei racconti il coinvolgimento *sentito* della sofferenza procurata, nella convergenza di reati spesso a connotazione violenta e aggressiva.

Tornando alle considerazioni iniziali, ogni caso dovrebbe essere osservato nella valutazione clinico-peritale rispetto la dimensione umana che il minore possiede e trasmette, non quindi all'interno di categorie, ma valutando ogni situazione per quella che realmente è, ovvero ciascuna diversa dalle altre. Questo approccio è certamente più difficile di altri che fanno riferimento a schemi e classificazioni, in quanto ci costringe ad avere dubbi, a ragionare oltre l'ovvio, avendo davanti uno spazio aperto dove poter cercare le dimensioni dell'Altro. D'altronde, come afferma Maria Armezzani (*Tecniche costruttiviste per la diagnosi psicologica. Prefazione*. McGraw-Hill, Milano, 2003), stimolando in noi continue riflessioni, "L'incertezza, il dubbio, la struttura ipotetica è, nel costruttivismo, il modo strutturale della conoscenza umana sull'umano. Non sarà, dunque, inseguendo una sicurezza 'a tutti i costi' che svolgeremo il compito che ci viene richiesto, ma disponendoci metodicamente a comprendere, nel gioco delle prospettive, i significati che emergono e le loro relazioni strutturali".

Il perito mette in gioco, nella risposta ad un quesito sull'imputabilità, molto di sé, dalle proprie concezioni teoriche, all'*erlebnis*, al modo di sentire l'altro diverso da sé, alle tante pressioni esterne anche del sistema-justizia. Il pericolo sono, però, le posizioni *ideologiche* pre-

determinate internamente, in cui prevale *sempre* per alcuni la responsabilità del ragazzo, dunque la capacità di intendere e di volere, o al contrario in cui prevale *sempre* per altri l'orientamento verso l'imputabilità, la non capacità di intendere e di volere, quasi a prescindere, che certamente non vuol dire maggiore comprensione dell'adolescente autore di reato.

I convegni, i seminari, le giornate di studio e di incontro sono, dunque, certamente importanti per un confronto anche fra orientamenti diversi, rispetto la problematica del minore invischiato nel percorso socio-psico-giudiziario, in quanto l'ascolto e la conoscenza di tante e diverse esperienze, come sempre e in qualsiasi contesto, può arricchire le idee e le emozioni.

PARERE DELL'ESPERTO

NELLE PROCEDURE CHE RIGUARDANO I MINORI DEVE ESSERE CONSIDERATA ANCHE LA LORO VOLONTÀ'. CHIARIMENTI ALLA LUCE DI DUE IMPORTANTI DECISIONI.

di

Pompilia Rossi

*Avvocato, Foro di Roma
Esperta in diritto di famiglia
e diritto minorile*

Proseguendo nella tematica, sempre più attuale, dell'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano è opportuno esaminare due recenti decisioni, precisamente il decreto emesso dalla Corte di Appello di Caltanissetta Sezione per i Minorenni nel novembre 2009 e la sentenza emessa dalla Corte di

Cassazione a Sezioni Unite nell'ottobre 2009.

Con il provvedimento citato la Corte di Appello di Caltanissetta ha disposto l'affidamento esclusivo di una minorenni al proprio padre, che aveva promosso il giudizio di reclamo fondando tale richiesta nel rilievo che la madre della minore aveva abbandonato la figlia. Quest'ultima, adolescente, veniva sentita alla udienza collegiale e all'esito di tale ascolto veniva emessa la decisione, la cui massima è la seguente:

"Nelle procedure che riguardano il minore, egli ha il diritto, ai sensi della legge n. 77 del 2003, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, di essere consultato, nonché di esprimere la propria opinione, restandone informato delle eventuali conseguenze. Ne consegue che il Giudice, ai fini decisionali, dovrà considerarne la volontà, valorizzandola tenuto conto dell'età e delle capacità volitive del fanciullo".

Nei procedimenti che riguardano il minore il Giudice dovrà quindi tenere in adeguata considerazione l'opinione espressa dal minore medesimo, valorizzandone la volontà alla luce dell'età e delle capacità intellettive dimostrate. Tale decisione rappresenta l'applicazione concreta dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali, come la Convenzione di Strasburgo (titolarità del minore di far valere i propri interessi nell'ambito del diritto processuale nei giudizi che lo coinvolgono), la Convenzione sui Diritti del Fanciullo di New York, la Carte dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (i minori possono esprimere liberamente la propria opinione nelle procedure che li riguardano).

La Corte di Appello di Caltanissetta fa espressamente riferimento alla Convenzione di Strasburgo e cita l'art. 3 a previsione del diritto del minore, capace di discernere, di esprimere la propria opinione e di essere consultato, oltre che informato, delle eventuali conseguenze derivanti dalla volontà manifestata o da qualunque decisione.

Mentre nel caso in cui sia autore o vittima di reato, il minore dovrà essere non solo informato ma dovrà essere a lui garantita una adeguata assistenza affettiva e psicologica, nell'ambito dei procedimenti civili che lo riguardano, il minore a volte verrà "sentito", e a volte verrà "ascoltato" in considerazione delle diverse modalità e finalità dell'audizione. Il "sentire" consiste in mera acquisizione di elementi utili al processo, mentre l'"ascolto" andrà riferito alla valorizzazione del pensiero del minore.

Come ben noto, in materia di affidamento della prole, nella precedente normativa, si prevedeva l'audizione dei minori solo ove strettamente necessario, anche in considerazione dell'età; oggi con la novella n. 54 del 2006 (affidamento condiviso) si prevede che il Giudice della separazione o del divorzio, anteriormente alla emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, disponga l'audizione del figlio minore che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Si consente, quindi, al Giudice di cogliere dall'ascolto informato le effettive esigenze e volontà del minore, coinvolto suo malgrado nel procedimento di separazione dei genitori, conviventi o coniugati.

Decisiva sull'argomento è anche la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (n. 22238 del 21 ottobre 2009) che esige l'audizione della prole nei procedimenti attinenti la modifica delle condizioni di affidamento e richiede puntuale moti-

vazione da parte del Magistrato sull'eventuale accertamento di "non discernimento del minore" in caso di mancato ascolto di questo ultimo.

Si legge nella decisione:

"I minori, che ad avviso di questa Corte non possono considerarsi parti del procedimento, sono stati ritenuti portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori, in sede di affidamento o di disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario e, per tale profilo, qualificate parti in senso sostanziale (v. Corte Costituzionale 30.1.2002 n. 1). Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in gioco e avrebbero resa necessaria la loro audizione".

La sentenza della Corte di Cassazione fa espresso riferimento alla Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei Diritti del Fanciullo del 1996, ratificata in Italia con L. 77/03, che prevede all'art. 6 quale obbligatoria l'audizione dei minori nelle procedure che li riguardano e che ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti di informazione da cui sono state tratte le conclusioni contenute nel provvedimento; in tale provvedimento deve tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa loro informazione, salvo che l'ascolto o l'audizione siano dannosi per gli interessi specifici dei minori stessi. In conclusione si può affermare che la giurisprudenza citata ritiene necessaria l'audizione del minore del cui affidamento deve disporsi, salvo che tale ascolto possa essere in contrasto con gli interessi fondamentali del minore medesimo; ritiene altresì la giurisprudenza necessario motivare l'eventuale assenza di discernimento dei minori che possa giu-

stificare l'omesso ascolto dei minori stessi.

La forza innovativa di tale decisione è soprattutto la seguente: la Suprema Corte puntualizza che, qualificandosi i minori come parte "sostanziale" poiché portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori, il loro mancato ed immotivato ascolto assurgerà a violazione del principio del contraddittorio nonché del giusto processo. Di ciò dovrà tenersi conto poiché tale violazione porterebbe - in applicazione delle norme processuali generali - ad una annullabilità della decisione emessa in mancanza dell'ascolto del minore con precipuo motivo di appello della sentenza.

Sgombrato il campo sulla necessità dell'ascolto del minore, andrà altresì affrontato il problema della valutazione in ordine alla capacità di discernimento o di maturità del minore. E' assente una specifica della terminologia e non resterà che far ricorso ai limiti di età via via richiesti dal legislatore per giungere a considerare sussistente una generica capacità di discernimento già a dodici anni; ciò comunque non impedirà di mettere in opportuna luce anche le opinioni espresse da una prole più giovane pur se con qualche ostacolo interpretativo.

Dal combinato disposto delle due decisioni esaminate, emerge che l'opinione del minore acquista una rilevante valenza processuale nei giudizi che riguardano il minore stesso che mal si concilia con i limiti derivanti dalla mancanza di capacità di agire da parte di un minore il quale non potrà svolgere a pieno il ruolo di parte in senso sostanziale di cui parlano entrambe le Corti.

Da qui sorge la inevitabile esigenza di prevedere l'obbligo di nominare al minore un difensore e/o curatore speciale in ogni procedimento che vede coinvolto un interesse del fan-

ciullo contrapposto a quello dei genitori o di chi esercita la potestà: ma su ciò esistono molte resistenze e ad oggi non vediamo operare alcun avvocato del minore e neppure viene nominato un curatore speciale del minore nei giudizi afferenti la potestà genitoriale. Ad oggi la nomina del curatore speciale del minore è prevista, addirittura a pena di nullità, nei procedimenti volti ad accertare lo stato di abbandono del minore e, di conseguenza, di adottabilità mentre non lo è come detto – almeno nella prassi del Tribunale per i Minorenni di Roma – nei procedimenti attinenti la potestà genitoriale (sospensione, revoca, limitazione) allorquando, invece, proprio questi sono i giudizi in cui l'interesse del minore dovrebbe essere salvaguardato con idonea attività processuale svolta da adeguati professionisti del settore.

**PERSONALITA',
EMOZIONI, ANSIA IN UN
GRUPPO OPERATIVO NEL
CASO DI ATTIVITA' DI
INDAGINE DI LOTTA ALLA
PEDOFILIA**

di

Carlo Collarino

*Psicologo
Sostituto Commissario
della Polizia di Stato*

INTRODUZIONE

Nello svolgere la mia attività investigativa e nel corso degli anni di lavoro all'interno della Polizia, sono sempre più diventato consapevole che anche se il mio ruolo "istituzionale" sembra essere lontano dal mondo accademico, è necessario che questa distanza venga colmata attraverso la conoscenza, lo studio ma soprattutto attraverso

l'integrazione con discipline quali la psicologia, la criminologia e la psicologia giuridica.

È proprio ciò che in prima persona ho fatto, conseguendo la laurea in Psicologia, diventando socio dell'AIPG e aggiornandomi continuamente con corsi e master specifici. La mia esperienza mi ha insegnato che proprio le conoscenze in ambito psicologico, giuridico e criminologico non solo sono utili, se non indispensabili, nel lavoro sul campo ma permettono una migliore implementazione dei risultati. Il processo di cambiamento politico, economico, sociale e culturale in corso da qualche anno anche in Italia offre una importante occasione per avviare la diffusione, anzitutto all'interno delle istituzioni e degli ambienti scientifici, di una vera e propria cultura della psicologia applicata allo studio del crimine, del diritto e soprattutto di chi lo combatte. Proprio per questo motivo è importante operare anzitutto a livello di formazione degli operatori in quanto la "risorsa umana" è, da sempre, quella più preziosa per un servizio investigativo.

Volendo provare a rendere reale e tangibile questa integrazione, in occasione della mia tesi di laurea ho condotto una ricerca su un gruppo di operatori di Polizia Giudiziaria specializzati nell'attività di contrasto dei reati di pedofilia e abuso sessuale in danno di minori. Attraverso l'analisi di informazioni e indicazioni di carattere emotivo, cognitivo e relazionale, ho tentato di illustrare quali siano i vissuti psicologici di questi operatori cercando di mettere in evidenza alcune delle "problematiche" legate alla tensione e all'impatto psicologico a cui si trovano esposti. Ho illustrato le difficoltà riguardanti gli aspetti critici che l'attività implica, quali: la doppia identità, l'isolamento, difficoltà relazionali all'interno della sfera amicale e familiare derivanti anche

dall'obbligo della segretezza e soprattutto la gestione delle emozioni di fronte a comportamenti/reati di così forte impatto emotivo. Questo tipo di studio e analisi può certamente favorire la costruzione di modelli comprensivi di comportamenti di tipo deviante e trasgressivo di norme giuridiche e sociali, soprattutto dal momento che scienze sociali, psicologia e diritto interagiscono in maniera circolare (De Leo, 1995).

IL CAMPIONE

Ho esaminato un campione di 7 operatori specializzati che si occupano di pedofilia e reati sessuali a danno di minori. Vista la difficoltà nell'affrontare il problema della pedofilia è sembrato utile e proficuo soffermarsi sulla raccolta dei vissuti inerenti chi quotidianamente e da anni osserva questo fenomeno anche dall'interno, con lo scopo di combatterlo e dove possibile prevenirlo, e ciò per un duplice ordine di ragioni. Ad un livello perché questi operatori hanno la possibilità di osservare e ascoltare il pedofilo senza nessun tipo di "filtro", cioè nel suo ordinario e quotidiano vivere fatto di un'apparente normalità e di comunicazioni e scambi "autentici" visto che egli non sa di essere osservato o ascoltato; e ad un altro livello perché, conoscere il reo ci aiuta a conoscere il reato e quindi a costruire migliori modalità e strategie di lotta e di prevenzione.

STRUMENTI PER LA RACCOLTA DATI

Per raccogliere i dati sono stati utilizzati due strumenti: un questionario di autodescrizione semi-strutturato appositamente costruito e il questionario STAI di autovalutazione per l'ansia di Spielberger, Gorsuch e Lushene (1980). In particolare la prima parte del questionario semi-strutturato è costituita da item che permettono di racco-